

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 31 Data: 30/07/2020	Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di luglio alle ore 21:03, IN VIDEOCONFERENZA - DECRETO N. 7/2020 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	P
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	P
PAZZAGLIA ANNA	A	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	A	TALACCI ROBERTA	A
ALUIGI STEFANO	P	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	P		

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Ugo Castelli.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/07/2020

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 738, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che abolisce, dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e, contestualmente, disciplina l'Imposta municipale propria (IMU) ai successivi commi dal 739 al 783;

RICHIAMATO inoltre il comma 780 che individua espressamente, a decorrere dal 01/01/2020, le abrogazioni delle disposizioni legislative ritenute incompatibili con la nuova disciplina IMU;

CONSIDERATO che viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e, viene riconosciuta la facoltà per i comuni di regolamentare particolari situazioni, così come puntualmente disciplinate dalla Legge n. 160/2019;

RITENUTO, quindi, con il presente atto, al fine di recepire il nuovo regime impositivo e di avvalersi delle facoltà legislative previste in materia, di procedere ad approvare apposito regolamento per la disciplina e la gestione dell'imposta IMU con validità dal 01/01/2020;

PRECISATO che resta in vigore il precedente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 31/10/2013, relativamente alla gestione dell'imposta IMU fino al 31/12/2019;

VISTO il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), in allegato alla lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia ed al fine di agevolare, tutelare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 94 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsioni 2020-2022;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020) il quale ha fissato al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del 2020-2022 e pertanto anche del termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi locali e dei relativi regolamenti, con effetto delle relative deliberazioni a decorrere dal 01/01/2020, come stabilito dall'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

RITENUTO quindi che per il riconoscimento dell'entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 01/01/2020 la presente deliberazione deve essere approvata entro il 30/09/2020;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 767, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione, al fine del riconoscimento dell'efficacia a decorrere dall'anno 2020, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze entro il 28/10/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità enunciate in premessa, con effetto dal 01/01/2020, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), nel testo qui allegato sotto la lettera A;
2. DI PRECISARE che resta in vigore il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera di C.C. n. 36 del 31/10/2013 relativamente alla gestione dell'imposta IMU fino al 31/12/2019;
3. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 767, art. 1, della legge 27/12/2019, n. 160, la presente deliberazione, al fine del riconoscimento dell'efficacia a decorrere dall'anno 2020, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28/10/2020;
4. DI PRECISARE che l'approvazione del presente regolamento non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in quanto le scelte ivi contenute sono adottate in continuità con il precedente regolamento IMU approvato con delibera di CC n. 36/2013;
5. DI DARE ATTO che: il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Masini;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'organo di revisione per il rilascio del parere previsto dall'art. 239, comma 1, del Tuel;
7. DI DICHIARARE: il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/07/2020

La seduta è stata validamente costituita in videoconferenza alle ore 21,03

Presenze dei componenti del Consiglio Comunale n. 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	ROSA	PRIMIANO	PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE PRESSO SEDE MUNICIPALE
SINDACO	SPINELLI	DOMENICA	PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE PRESSO SEDE MUNICIPALE
VICESINDACO	UGOLINI	GIANLUCA	PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE PRESSO SEDE MUNICIPALE
CONSIGLIERE	BIANCHI	ROBERTO	PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE PRESSO SEDE MUNICIPALE
CONSIGLIERE	BOSCHETTI	BEATRICE	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	SANTONI	GIULIA	PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE PRESSO SEDE MUNICIPALE
CONSIGLIERE	PAZZAGLIA	ANNA	ASSENTE
CONSIGLIERE	CODECA'	GAIA CECILIA	ASSENTE
CONSIGLIERE	ALUIGI	STEFANO	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/07/2020

CONSIGLIERE	MAZZOTTI	LORIS	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	FABBRI	GIANLUCA	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	PECCI	ANNA	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	LEONARDI	ALESSANDRO	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	INNOCENTINI	ENRICA	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	PAOLUCCI	CRISTIAN	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)
CONSIGLIERE	TALACCI	ROBERTA	ASSENTE
CONSIGLIERE	MORETTA	STEFANO	ASSENTE

Partecipa

FUNZIONE	COGNOME	NOME	PRESENZE
SEGRETARIO	CASTELLI	UGO	PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2020)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/07/2020

Dato atto che n. 9 componenti del Consiglio Comunale, ivi compreso il Segretario Comunale hanno partecipato alla seduta da remoto, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 7/2020:

- a) Che tutti i Consiglieri sono identificati con certezza, ivi compresi i Consiglieri presenti da remoto;
- b) Che gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri presenti nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e che durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto facoltà di intervenire contestualmente nella discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/07/2020;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/07/2020 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

-Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 22/07/2020 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Illustra la proposta l'Assessore Ugolini, seguono gli interventi alternati dei Consiglieri Paolucci, Leonardi, la Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Masini ed il Sindaco;

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota prot. n. 14757/2020 in formato digitale ed inviata per conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell' Emilia Romagna (PARER);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 3 (Innocentini,Leonardi, Paolucci)
- favorevoli: n. 10

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/07/2020

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 3 (Innocentini,Leonardi, Paolucci)
- favorevoli: n. 10

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(legge 160/2019)**

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30.07.2020

Sommario

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Art. 4 – Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili _____	4
Art. 5 – Differimento del termine di versamento _____	5
Art. 6 – Versamenti minimi _____	5
Art. 7 - Versamenti effettuati dai contitolari _____	5
Art. 8 – Interessi moratori _____	5
Art. 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento _____	6



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. E' equiparata all'abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

¹ Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).



Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e c/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art. 4 – Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
 - a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
 - b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457²;
 - c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

² L'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;*
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (...).*



5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

Art. 5 – Differimento del termine di versamento

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, emergenze sanitarie, gravi calamità naturali, anche limitatamente a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

Art. 6 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 20,00.

Art. 7 - Versamenti effettuati dai contitolari

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali³. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

³ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 65, della legge n. 296 del 2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.



3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 6.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille⁴ può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU⁵, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.⁶

Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

⁴ O altro importo determinato dall'ente.

⁵ La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

⁶ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 33 del 22/07/2020

Delibera nr. 31 del 30/07/2020

Deliberazione C.C. ad oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 22.07.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 33 del 22/07/2020

Delibera nr. 31 del 30/07/2020

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 22.07.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/07/2020

OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).